SENT. N. 302/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23962** del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

D.C.M.R., c.f. *omissis*, nata a *omissis* il *omissis*, residente in *omissis*, Via *omissis* n. 3, rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Giuseppe Cimino, con elezione di domicilio presso lo Studio del medesimo, sito in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26, PEC: *avvgiuseppecimino@pec.ordineavvocatinovara.it;*

CONTRO

-INPS, in persona del Presidente pro tempore,

-T. SRL (già A. s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Piazza Cavour n. 17,

-FONDAZIONE I.S.F. ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in *omissis*, Piazza *omissis* n. 1,

AVENTE AD OGGETTO

Il riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, mediante il versamento di contributi relativi a periodi lavorativi svolti.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

UDITE le parti all'udienza del 5 dicembre 2024, come da verbale.

FATTO

L'odierna ricorrente, dipendente della filiale di Verbania della Fondazione I.S.F., sita in *omissis*, via *omissis* 8, transitò alle dipendenze della società A. S.p.a., poi divenuta T. S.r.l., dal 01/01/2005 al 31/12/2008 a seguito di affitto di ramo di azienda, avente ad oggetto la "struttura organizzata dei servizi di cucina/lavanderia, guardaroba/manutenzione/portineria – centralino e quota parte dei servizi connessi".

Alla medesima ricorrente, nel periodo in cui rimase alle dipendenze di A. S.p.a., venne mantenuta la contrattazione collettiva, che già disciplinava il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della Fondazione I. S.F., ovvero, il CCNL ARIS/AIOP.

La ricorrente, durante il periodo in cui fu alle dipendenze di A. S.p.a., ovvero nel periodo compreso dal 01/01/2005 al 31/12/2008, continuò a svolgere le mansioni preesistenti.

Peraltro, l'accordo di affitto di ramo d'azienda prevedeva che i lavoratori trasferiti, pur transitando alle dipendenze di un ente di diritto privato, permanessero, comunque, nel regime di contribuzione pubblica della CPDEL (Cassa Previdenza Enti Locali), al quale erano iscritti in costanza di rapporto di

lavoro con la Fondazione I.S.F.

Il rapporto di lavoro con A. s.p.a. terminò in data 31/12/2008.

A decorrere dal 01/01/2009 la Fondazione I.S.F. riacquisì il ramo d'azienda, ceduto temporaneamente ad A. s.r.l., e la ricorrente rientrò alle dipendenze della Fondazione I.S.F.

In data 4 giugno 2021 la ricorrente, per il tramite del Patronato INCA CGIL di Verbania, inoltrava all'INPS sede di Milano Sud domanda di pensione di vecchiaia anticipata, respinta dall'INPS con comunicazione del 22 marzo 2022 per insussistenza dei requisiti contributivi: la scopertura contributiva veniva individuata nel tratto temporale dal 1.1.2005 al 31.12.2008, ad eccezione dell'anno 2006 parzialmente coperto da A. spa.

La signora D.C. evidenzia che ad oggi è rimasto senza esito il ricorso amministrativo del 21 gennaio 2022 per asserita carenza contributiva, e che ad oggi i soggetti obbligati non hanno adempiuto al loro obbligo contributivo presso la ex CPDEL (ex INPDAP) gestita dall'INPS come risulta dall'estratto conto previdenziale.

Espone infatti la ricorrente che dal proprio estratto conto contributivo risultano omissioni contributive, riferibili al periodo in cui la medesima ebbe a lavorare alle dipendenze di A. s.p.a.

Pertanto, la ricorrente ha introdotto, con ricorso giurisdizionale, il presente giudizio, al fine di vedersi accertare e dichiarare il proprio diritto al versamento dei contributi presso la propria posizione contributiva previdenziale INPS ex INPDAP Lavoratori CPDEL relativi ai seguenti periodi lavorativi ed a carico dei seguenti datori di lavoro: T. S.R.L. (già A. s.p.a.), dal 01.01.2005 al 31.12.2008 - ad eccezione dell'anno 2006 parzialmente, e l'INPS

all’accredito dei relativi contributi sulla propria posizione assicurativa; condannare la T. s.r.l. e/o FONDAZIONE I.S.

F. ONLUS, anche solidalmente, alla rifusione delle spese.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria in cui ha chiesto in via preliminare di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario e più precisamente al Giudice del Lavoro territorialmente competente; in via preliminare, subordinatamente, di dichiarare la prescrizione del diritto al versamento della contribuzione 2005-2008 da parte di T. s.r.l. (già A.) e/o di FONDAZIONE S.

F. ONLUS; nel merito di respingere il ricorso.

La FONDAZIONE I.S.F. ONLUS si è costituita in

giudizio con memoria, chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; in caso di rigetto della predetta eccezione, sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a S.F.; nel merito, di rigettare

le domande della sig.ra D.C.; sempre nel merito, ma in via

subordinata, di accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’ipotetico credito contributivo; in ogni caso, con il favore delle spese di lite.

Nel corso dell’udienza odierna di discussione le parti presenti hanno richiamato le argomentazioni degli atti scritti.

La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta e definita, come da dispositivo, letto pubblicamente, all’esito dell’udienza.

DIRITTO

In via pregiudiziale, ad avviso del giudicante, occorre verificare se la adita Corte dei conti risulti provvista o meno della giurisdizione nella materia *de qua*,

avuto riguardo alla peculiarità del rapporto sostanziale, dedotto in giudizio ed ai confini della giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, essendo, ad ogni buon conto, il relativo difetto rilevabile anche d'ufficio dal giudice contabile nel giudizio di primo grado (art. 15 c.g.c.).

In proposito, il giudicante osserva, in via generale, che, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina in ragione dell'oggetto della domanda e che, a tal fine, assume rilievo non già tanto la prospettazione delle parti ricorrenti, bensì il cosiddetto "*petitum* sostanziale", da identificare avuto, soprattutto, riguardo alla "*causa petendi"*, ossia alla domanda attorea, dedotta in giudizio, che, nel caso di specie, è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, mediante il versamento dei contributi relativi al periodo lavorativo svolto.

In proposito, relativamente alla materia previdenziale, giova rammentare che la Corte dei conti ha giurisdizione sui ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato (art. 62, co. 1, R.D. n. 1214/1934), su quelli che le sono attribuiti da leggi speciali (art. 62, co. 2, R.D. n. 1214/1934) e, più in generale, sulle controversie, nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale della domanda giudiziale (Cass. SS.UU., sent. n. 573/2003; *idem*, n. 152/1999, n. 96/1999, n. 10131/2012 e n. 11849/2016).

Detta disciplina è stata, peraltro, di recente ribadita dal Codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), il quale (v., art. 18, comma 1), ha, espressamente, previsto che la Corte dei conti abbia giurisdizione su:

"c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità

civili, militari e di guerra, a carico totale o parziale dello Stato o degli Enti pubblici previsti dalla legge", nonché sugli:

"d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti".

La giurisprudenza sul punto, pur nel suo percorso evolutivo, non ha mancato di tenere comunque fermo il fondamentale presupposto alla base dello specifico giudizio pensionistico: la sussistenza d'una controversia avente ad oggetto il diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, ivi incluse le questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto stesso e sull'ammontare del trattamento relativo.

Nel caso di specie, al contrario, non viene in rilievo, in via diretta, la misura o la decorrenza della (futura) pensione della ricorrente, tutt'ora in servizio, ma si controverte, dell'esistenza o meno del diritto alla regolarizzazione contributiva di un periodo rientrante nel rapporto di lavoro pubblico, previo accertamento incontrovertibile della sussistenza della omissione contributiva datoriale.

Tutto ciò premesso, osserva questo Giudice che debba essere ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento alla "regolarizzazione della posizione contributiva", maturata in costanza del rapporto di lavoro con la società A. S.p.a., poi, divenuta T. S.r.l., rientrando nella

giurisdizione del giudice del lavoro la cognizione delle controversie in materia di regolarità della posizione contributiva, ancorché ai soli fini pensionistici, ma in costanza di rapporto lavorativo del pubblico dipendente (cfr. Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 41/2007).

Ciò in quanto la controversia investe direttamente non la determinazione del diritto a pensione bensì gli obblighi direttamente inerenti il rapporto d'impiego

ed influenti solo di riflesso sulla pensione (cfr. su fattispecie analoga la recente pronuncia di questa Corte, Sez. Giurisdiz. Piemonte n. 60/2024).

In altri termini, giusta l'indirizzo del giudice di legittimità "nella controversia tra il dipendente pubblico non cessato dal servizio, ed il proprio datore di lavoro pubblico, attinente al mancato versamento da parte di quest'ultimo di contributi previdenziali, la cognizione della relativa causa non può che appartenere al giudice del rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego e ciò secondo la disciplina transitoria dettata dal comma 7 dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 09-02-2015, n. 2358; Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza 15 aprile 2019, n. 263; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza 4 dicembre 2019, n. 616), a seconda che la situazione giuridica azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano antecedenti o successivi al 30 giugno 1998".

Pur in presenza di giurisprudenza, secondo la quale la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva e "…ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate" (Cass. SS.UU. 18 ottobre 2018, n. 26252; id., Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 2016, n. 11849), non viene, in realtà, in rilievo, in via diretta, la misura o la decorrenza della (futura) pensione della ricorrente la quale, tutt'ora in servizio, non risulta in possesso dei requisiti contributivi per il raggiungimento della pensione anticipata di vecchiaia, ma si controverte del diritto alla regolarizzazione

contributiva di un periodo senz'altro rientrante nel rapporto di lavoro, previo accertamento, allo stato, carente, della sussistenza della omissione contributiva da parte del datore di lavoro.

Nella specie, infatti, si ripete, appare dirimente quanto statuito, *ratione materiae*, sempre dal Supremo giudice di legittimità, secondo il quale, in fattispecie relativa a diritti patrimoniali rinvenienti dall'omesso versamento di contributi presso l'A.G.O., nel quadro del rapporto subordinato di lavoro con la P.A., "…la controversia involge il rapporto di impiego in corso e prioritariamente gli obblighi del datore di lavoro a contenuto previdenziale in merito al riconoscimento del diritto alla copertura previdenziale, tra cui il versamento dei relativi contributi … per il quale viene chiesto il riconoscimento medesimo; è evidente quindi che la controversia ha ad oggetto appunto sì un presupposto dell'anzianità contributiva per un periodo di servizio già prestato o equiparato, e così il diritto stesso della pensione relativo ad un tale periodo, ma vantato nei confronti tanto del datore di lavoro attuale che dell'ente previdenziale: in tal modo, la decisione invocata dal lavoratore sarà in grado di incidere sul rapporto di lavoro e sugli obblighi conseguenziali del datore di lavoro e dell'ente previdenziale, ove il diritto vantato dal primo (n.d.r., dal lavoratore) gli fosse riconosciuto, anche solo ai fini previdenziali; va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario….." (cfr., Cassazione, SS.UU. Civili, sentenza n. 15057 del 19.6.2017).

In proposito, rileva condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite, Ord. 09-02-2015, n. 2358) che, se i fatti materiali, cui gli stessi odierni ricorrenti ricollegano l'omissione contributiva, si collocano in epoca successiva al discrimine temporale 30 giugno 1998, la cognizione della controversia

appartiene al giudice ordinario.

Al riguardo, merita rammentare che le Sezioni Unite hanno più volte ribadito che, in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, la giurisdizione deve essere determinata *quoad tempus*, in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato, tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione, e, invece, in base alla data dell'atto emesso da questa, quando il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo.

Infatti, il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nell'escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l'accento sul dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia (cfr. Cass. S.U. 17 giugno 2013 n. 15123 e Cass. S.U. 15 maggio 2012 n. 7504).

Ciò posto, nel caso di specie, le circostanze e i fatti materiali, oggetto della prospettazione attorea, attengono, per quanto risultante agli atti, al riferito mancato versamento di contributi maturati nel periodo 2005-2008 e, dunque, in data successiva al 30 giugno 1998.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la controversia non appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, bensì a quella del Giudice ordinario, dinanzi

al quale la causa potrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 17, co. 2, del codice di giustizia contabile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 76 del 10.2.2016).

Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della definizione del giudizio in base a questione avente natura pregiudiziale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, **dichiara il proprio difetto di giurisdizione**, ed indica, agli effetti di cui all'art. 17 c.g.c., il Giudice ordinario quale giudice che ne è fornito e presso il quale i ricorrenti potranno riassumere il giudizio secondo modalità e termini previsti dall'art. 17 c.g.c.

Spese processuali compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, 5 dicembre 2024.

IL GIUDICE

Cons. Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente